

Dati informativi concernenti la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 44

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Elisa De Berti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 27 ottobre 2017, n. 28/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 30 ottobre 2017, dove ha acquisito il n. 295 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 5 dicembre 2017;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Riccardo Barbisan, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatrice la consigliera Orietta Salemi, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 dicembre 2017, n. 48.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Riccardo Barbisan, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con provvedimento n. 188 in data 25 gennaio 2000 la Giunta Regionale ha indetto la gara d'appalto dei lavori relativi al lotto A, tratta Padova-Castelfranco Veneto e B tratta Salzano-Castelfranco Veneto e C, tratta Treviso-Mestre e Mestre-MiraBuse del 1° stralcio del S.F.M.R.; con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Infrastrutture di Trasporto n. 44/45.01 del 26 giugno 2002 sono state approvate le risultanze della gara d'appalto dei lavori del Lotto C, che sono stati aggiudicati definitivamente a favore dell'ATI Astaldi S.p.A. - Mantovani S.p.A. - Gemmo S.p.A., che aveva offerto il prezzo di € 24.287.146,74 al netto degli oneri per la sicurezza ed un ribasso percentuale del 15,125%, per un importo contrattuale, comprensivo di oneri per la sicurezza, pari a € 24.945.331,44 ed in data 17 dicembre 2002 veniva stipulato il relativo contratto d'Appalto con atto, registrato a Venezia in data 19 dicembre 2002 al n. 2063 serie Atti Privati autenticati.

Tra le parti erano insorte, tra l'altro, controversie relativamente ai lavori relativi al lotto C tratte Treviso-Mestre e Mestre-MiraBuse del 1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale, lavori affidati dalla Regione Veneto all'Astaldi S.p.A. in proprio e quale mandataria dell'Associazione Temporanea costituita con l'Impresa. Mantovani S.p.A. e l'Impresa Gemmo S.p.A. con contratto di appalto rep. n. 2063 del 19 dicembre 2002.

Le suddette controversie sono state risolte dal Collegio Arbitrale all'uopo costituito il quale, relativamente al lotto C, con lodo arbitrale sottoscritto il 30 marzo 2011, ha riconosciuto a favore dell'ATI Astaldi Spa la somma di € 11.053.103,08 oltre alla rivalutazione monetaria per € 1.371.751,12, gli interessi al tasso legale sull'importo rivalutato per € 1.388.193,38 e gli interessi al tasso legale per € 41.634,00 sull'importo riconosciuto in parziale accoglimento del settimo e del diciottesimo quesito, nonché gli interessi moratori al tasso legale per € 14.634,00 sull'importo riconosciuto in parziale accoglimento del ventunesimo quesito, per un importo complessivo pari a € 13.869.242,32; è stato inoltre riconosciuto l'importo di € 52.437,14 a titolo di interessi maturati dalla data del lodo al 30/6/2011 sulle somme rivenenti dal lodo medesimo e l'importo di € 545.845,78 quale quota parte delle spese legali e di funzionamento del Collegio versate dall'ATI Astaldi invece della Regione Veneto.

La Regione Veneto ha impugnato il predetto lodo dinanzi alla Corte d'Appello di Roma mentre l'ATI Astaldi SpA ha manifestato la propria determinazione di procedere esecutivamente per il recupero di quanto liquidato dal Collegio Arbitrale.

Al fine di evitare ulteriori oneri e spese, tra le parti si è raggiunta un'intesa che, evitando l'esecuzione forzata, consenta all'ATI Astaldi Spa di percepire quanto determinato dagli arbitri con alcune riduzioni a vantaggio della Regione Veneto caratterizzate dalla rinuncia agli interessi maturati dalla data del lodo al 30/6/2011 sulle somme rivenenti dal lodo medesimo e alla quota parte delle spese legali, di funzionamento del Collegio e di consulenza tecnica d'ufficio; la suddetta intesa è stata formalizzata mediante scambio di corrispondenza di cui alle note prot. n. 034-11, 035-11 e 036-11 del 12/08/2011 dell'ATI Astaldi Spa e prot. n. 401988 del 29/06/2011 della Regione Veneto.

Con decreto del Dirigente della Direzione Infrastrutture n. 63/62.01.03 del 11/04/2012 era stata impegnata la somma complessiva di € 16.949.338,17 sul capitolo n. 100071, denominato “Spese ed oneri da sostenere a seguito di sentenze esecutive” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012 per la liquidazione di tutte le rate in scadenza nell’anno 2012, vale a dire quelle dovute per i lotti A e B e la prima rata del lotto C, sul capitolo n. 100071, denominato “Spese ed oneri da sostenere a seguito di sentenze esecutive”.

Data la necessità di provvedere alla predisposizione degli atti preordinati all’impegno ed pagamento della somma della seconda rata scaduta al 31/07/2013, pari a € 10.886.148,98, dovuta per il lotto C in forza della citata intesa in esecuzione al predetto Lodo Arbitrale, ed essendo lo stanziamento sul pertinente capitolo n. 100071, denominato “Spese ed oneri da sostenere a seguito di sentenze esecutive” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, approvato con L.R. n. 4 del 5 aprile 2013 insufficiente a dare completa copertura all’importo sopra specificato, spettante alla ATI in questione, era stato adottato, con Decreto del Dirigente della Direzione Infrastrutture n. 209 del 27/09/2013, l’impegno di spesa per una prima tranche pari a € 1.000.000,00 e con successivo Decreto del Dirigente della Direzione Infrastrutture n. 300 del 28/11/2013 si era provveduto all’impegno di una seconda tranche pari a € 1.000.000,00 al fine di far fronte ad una prima parte dell’obbligazione scaduta, derivante dall’emissione del lodo in oggetto.

Successivamente con decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture n. 311 del 24/12/2014 si era provveduto all’impegno della somma residua pari a € 8.886.148,98, di cui sono state emesse le fatture n. 16/C del 31/01/2014 per € 4.466.276,50 da Astaldi Spa, n. 56 del 28/01/2014 per € 3.737.816,52 da Mantovani Spa e n. 125 del 31/01/2014 per € 682.055,96 da Gemmo Spa oltre agli interessi di mora calcolati dalla data di scadenza del pagamento della seconda rata fissata al 31/07/2013 alla data del 31/01/2014, di cui alle fatture n. 3 del 31/01/2014 per € 145.029,30 di Astaldi Spa, n. 61 del 31/01/2014 per € 121.523,35 di Mantovani Spa e n. 169 del 12/02/2014 per € 22.205,90 di Gemmo Spa, per l’importo complessivo di € 288.758,55, per un importo complessivo pari a € 9.174.907,53 ai fini della liquidazione delle relative fatture emesse da parte del Raggruppamento sopra citato per la causale suesposta avvenuta in data 31/12/2014, rinviando, dato l’insufficiente stanziamento di competenza sul pertinente capitolo di bilancio 2014, ad un successivo decreto del Direttore della Sezione Infrastrutture l’impegno di spesa per gli ulteriori interessi di mora, maturati dal 31/01/2014 alla data dell’effettivo pagamento di quanto sopra, fatta salva l’effettiva disponibilità di competenza sul pertinente capitolo del bilancio di previsione, dando atto che la liquidazione sarebbe avvenuta previa trasmissione da parte dell’ATI Astaldi - Mantovani - Gemmo, della relativa documentazione contabile, successivamente acquisita agli atti della Struttura competente.

Con Sentenza n. 1397 del 2/03/2016 emessa dalla Corte d’Appello di Roma è stato confermato quanto disposto dal Lodo Arbitrale sopra citato.

È ora necessario, pertanto, provvedere all’impegno della somma integrativa di € 473.699,80 a saldo degli interessi ancora dovuti in esecuzione del lodo arbitrale sopra citato, per il periodo dal 31/01/2014 al 31/12/2014 di effettivo pagamento di quanto sopra.

Il presente disegno di legge è stato predisposto in attuazione alla nuova procedura di approvazione dei debiti fuori bilancio, così come prevista dall’articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi.

La norma sopra citata prevede, infatti, che il Consiglio regionale riconosca con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, dipendenti dalla regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

Il presente disegno di legge è quindi finalizzato a riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio del saldo degli interessi ancora dovuti in esecuzione del lodo arbitrale sopra citato, per il periodo dal 31/01/2014 al 31/12/2014 di effettivo pagamento di quanto sopra.

Ai sensi del comma 4 del menzionato articolo 73, in caso di sentenze esecutive, il Consiglio regionale provvede entro 60 giorni dalla ricezione della proposta di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

La Prima Commissione, conclusa l’istruttoria in ordine al disegno di legge oggi in esame, nella seduta n. 110 del 5 dicembre 2017 ha approvato il provvedimento a maggioranza con il voto favorevole dei rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente; hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico, Movimento 5 stelle e Centro destra Veneto - Autonomia e libertà.”;

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Orietta Salemi, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il PDL 295 ci mette nuovamente di fronte al riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio. Ne abbiamo visti passare più di uno ultimamente in Consiglio, per questioni differenti. Anche poco fa ne abbiamo votati altri due.

Su SFMR, poi, non oltre due mesi fa abbiamo votato quello relativo alla necessità di sanare il debito per un esproprio legato alla esecuzione dei lavori di realizzazione di una tratta.

Oggi il Consiglio deve intervenire per legittimare la procedura di saldo di 473 e 700 euro circa degli interessi relativi al lodo arbitrale che ha fatto seguito alle controversie nate tra Regione, la ATI Astaldi, la Mantovani spa, la Gemmo spa.

Non si tratta, come si può constatare, di una cifra significativa, ma pur sempre significativa, simbolicamente importante per un settore nevralgico come quello del TPL sui cui la Regione ha fatto qualche passo avanti, ma siamo ancora ai primi passi rispetto ad altre Regioni.

Non entro negli aspetti tecnici del PDL. Comprendiamo anche il fatto che questa Giunta non abbia dirette, specifiche responsabilità perché la situazione fa riferimento a una vicenda che risale al 2014.

Tuttavia di responsabilità politica più generale si può parlare: col 2014 si era nella precedente legislatura: la Regione Veneto aveva la stessa compagine di Governo, la stessa maggioranza, lo stesso Presidente.

Così come si può parlare di responsabilità rispetto a una tempistica mancata: infatti la sentenza della Corte d'Appello di Roma, che ha confermato quanto disposto dal lodo arbitrale, risale al 2/3/2016, cioè a più di un anno fa. Ci chiediamo come mai tutto questo tempo.

E come mai, infine, non si riesce a provvedere a un fondo che possa permettere di assolvere ai debiti senza ricorrere alla legittimazione dei fuori bilancio.

A tal proposito ricordo al Consiglio le considerazioni che proprio in sede di presentazione del PDL sulla autonomia, erano state fatte in merito al disagio alimentato dall'incertezza dei conti dello Stato dovuti ai numerosi debiti fuori bilancio contratti.

Siccome non perdiamo occasione per sottolineare la nostra efficienza rispetto a quella dello Stato, in questo auspichiamo che, in un prossimo futuro, saremo davvero capaci di distinguerci, prevedendo magari una ricognizione di tutte le pendenze della Regione.

Così evitiamo ulteriori sorprese, ma soprattutto evitiamo il disagio di doverci riconoscere emuli di una tanto vituperata abitudine del Governo centrale.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011 è il seguente

“Art. 73 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione infrastrutture trasporti e logistica